

## REGOLAMENTO (CE) N. 1628/2004 DEL CONSIGLIO

del 13 settembre 2004

**che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>(1)</sup> (in appresso denominato «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 15,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Il 19 maggio 2004 la Commissione, con regolamento (CE) n. 1008/2004<sup>(2)</sup> (di seguito denominato «il regolamento provvisorio»), ha imposto un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni nella Comunità di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India.

## B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

- (2) In seguito alla comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si era deciso di istituire le misure compensative provvisorie, diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie raggiunte. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite.
- (3) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.
- (4) Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di un dazio compensativo definitivo sulle

importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni in merito a tale comunicazione.

- (5) Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, in seguito a tale esame le conclusioni sono state debitamente modificate.

## C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (6) Poiché la Commissione non ha ricevuto ulteriori osservazioni in merito al prodotto in esame e al prodotto simile, vengono confermate le conclusioni di cui ai considerando 12-16 del regolamento provvisorio.

## D. SOVVENZIONI

1. Sistema di credito sui dazi d'importazione (*Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPB*)

- (7) In seguito alle comunicazioni dopo l'istituzione delle misure provvisorie nonché alla comunicazione delle informazioni definitive, la Commissione ha ricevuto una serie di osservazioni da parte del governo dell'India e dei produttori esportatori. Queste parti interessate hanno affermato in primo luogo che il DEPB post-esportazione è un regime di restituzione del dazio e che, di conseguenza, l'eventuale vantaggio derivante dal regime dovrebbe essere limitato all'eventuale remissione in eccesso dei dazi all'importazione accordata. Hanno poi sostenuto che la quantificazione dell'eventuale vantaggio dovrebbe basarsi sulla data di ricevimento delle licenze DEPB e non sulla data in cui queste ultime sono state utilizzate o vendute, come invece ha fatto la Commissione. Infine, hanno sostenuto che l'importo del vantaggio dovrebbe essere ridotto perché, sempre secondo quanto affermano, l'aliquota DEPB per il prodotto in esame era stata ridotta dal 19 % all'11 % nel febbraio 2004, cioè dopo il termine del periodo dell'inchiesta.
- (8) Per quanto riguarda la prima affermazione, al considerando 33 del regolamento provvisorio si osserva che «il regolamento di base prevede un'eccezione relativa, tra l'altro, ai sistemi di restituzione e di restituzione sostitutiva conformi alle rigorose disposizioni dell'allegato I, lettera i), e dell'allegato II (definizione e regole relative alla restituzione) nonché dell'allegato III (definizione e regole relative alla restituzione sostitutiva)».

<sup>(1)</sup> GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.2.2004, pag. 12).

<sup>(2)</sup> GU L 183 del 20.5.2004, pag. 35.